

ALLEGATO A - "Misure di contenimento dei tempi di istruttoria delle domande di saldo del PSR 2014-2022"

Disposizioni di chiusura

Al fine di garantire il rispetto dei tempi necessari per l'istruttoria, il controllo e il pagamento delle domande di saldo del PSR entro il 31.12.2025 occorre definire regole di chiusura -anche in deroga alle attuali disposizioni comuni per gli investimenti - compatibili con le suddette tempistiche e, in particolare, garantire quanto segue:

- l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo, inviata al beneficiario tramite PEC dal tecnico/funziario istruttore (dell'Ufficio regionale competente o del RTI incaricato del servizio di collaudo delle domande di saldo), deve contenere un termine perentorio non superiore ai 15 giorni solari per l'invio, sempre tramite PEC, della risposta da parte del beneficiario, contenente la documentazione e/o le informazioni richieste;

- il tecnico/funziario istruttore (dell'Ufficio regionale competente o del RTI incaricato del servizio di collaudo delle domande di saldo) invierà al beneficiario la suddetta richiesta di integrazione una sola volta;

- il tecnico/funziario istruttore (dell'Ufficio regionale competente o del RTI incaricato del servizio di collaudo delle domande di saldo) effettua il controllo in situ - quando previsto - recandosi presso l'azienda che ha presentato la domanda di pagamento dopo avere preventivamente comunicato la data del sopralluogo al beneficiario e al responsabile regionale del procedimento (RP).

La verifica in situ, ordinariamente, viene eseguita entro 45 giorni solari dall'avvio del procedimento. Se il beneficiario non consente la corretta esecuzione della visita in situ alla data programmata o comunque entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, il tecnico istruttore procede alla chiusura dell'istruttoria tecnica con esito negativo;

- la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 91, comma 1 lettera b) del D. Lgs 159/2011 (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico), verrà effettuata secondo le specifiche indicate nella nota AGEA Coordinamento n.9537 del 6 febbraio 2025, che prevede quanto segue:

- il campo di applicazione della soglia ridotta a 25.000€ è individuato nelle sole misure SIGC, compresa la sottomisura 10.2 "Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura", così come individuate nell'allegato alla nota sopra citata;
- per le altre misure non riportate nell'elenco alla sopra citata nota Agea, la soglia per le verifiche antimafia è pari a 150.000€.